



Città di Altamura

Provincia di Bari

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.17 del 19/04/2023

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI E INTRODUZIONE PETARDI E SPRAY URTICANTI DURANTE LE MANIFESTAZIONI DELLA FESTA MEDIOEVALE FEDERICUS 2023 - LA TERRA, IL MARE E LA VOLTA DEL CIELO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunti i poteri del Sindaco)

PREMESSO che, il Comune di Altamura, nell'ambito delle iniziative tese a valorizzare le tradizioni, il folclore, la cultura locale, che rappresentano strumenti per incentivare il turismo e far conoscere ed apprezzare le potenzialità del territorio, promuove da ormai 10 anni la manifestazione denominata "Federicus - Festa Medievale", rievocazione storica in omaggio a Federico II di Svevia, fondatore della Città di Altamura, nata con lo scopo di approfondire ed arricchire lo studio della storia, dell'arte, della letteratura, dell'architettura, dell'economia e dei costumi del XIII secolo e del Medioevo;

PRESO ATTO che tale evento, per la presente edizione, si svolgerà nei giorni 28-29-30 aprile e 1 maggio, prevedendo un notevole afflusso di pubblico per le vie della Città;

CONSIDERATO che la manifestazione richiama un numero elevato di spettatori, cittadini e turisti, che affollano le vie cittadine, lungo il percorso individuato;

RILEVATO che per tale circostanza si rende necessario attuare tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento degli eventi nei giorni stabiliti in assenza di turbative per l'ordine pubblico;

DATO ATTO degli esiti della riunione del Tavolo Tecnico di pianificazione delle misure di Security e Safety tenutasi in data 31 marzo 2023;

RITENUTO necessario alla luce di quanto sopra disporre i divieti come di seguito indicati:

- a) divieto di vendita "*per asporto*" (trasportare fuori dai luoghi di vendita), di sostanze alcoliche da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato e di distributori automatici H24, presenti lungo il percorso della manifestazione;
- b) divieto di vendita di bevande contenuta in bottiglie di vetro, lattine e/o recipienti chiusi, da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato e di distributori automatici H24, presenti lungo il percorso della manifestazione;
- c) divieto di introduzione nei luoghi degli articolati eventi di petardi e manufatti pirotecnici di qualsiasi specie;
- d) divieto di introduzione nei luoghi della manifestazione di spray urticanti di tipo *oleoresin capsicum*.

RITENUTA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di specifica ordinanza contingibile ed urgente;

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 28/8/1991, n° 287 che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana;

VISTO il D.P.R. Del 30/12/2022 pubblicato in G.U. n. 14 del 18/01/2023 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale e nominata la Dot.ssa Maria Rita Iaculli quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con i poteri di Sindaco, Consiglio e Giunta;

VISTO l'art. 42 del vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Bari

ORDINA

E' fatto divieto,dalle ore 15,00 di venerdì 28 aprile alle ore 24,00 di lunedì 1 maggio 2023, agli esercizi pubblici di tipo "A-B-C" di cui all'art. 5 della Legge 28/8/1991, n° 287, agli esercizi di vicinato (esercizi commerciali) ed ai distributori automatici H24 ubicati lungo il percorso interessato, di:

- a) di vendere "per asporto" sostanze alcoliche da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato e di distributori automatici H24, presenti lungo il percorso della manifestazione;
- b) di vendere bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e/o recipienti chiusi.

E', inoltre, vietato a chiunque di:

- 1) di introdurre nei luoghi degli eventi petardi e manufatti pirotecnici di qualsiasi specie;
- d) di introdurre nei luoghi della manifestazione spray urticanti di tipo *oleoresin capsicum*;

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- 1) sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
- 2) sia data comunicazione ai mezzi di informazione presenti nel territorio comunale;
- 3) sia trasmessa per l'osservanza, a tutte le forze di polizia ed alla Polizia Locale, che sono incaricati del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento, ed a cui spetta l'accertamento e la contestazione di eventuali violazioni;
- 4) sia trasmessa per le rispettive competenze al Sig. Questore di Bari; al Comando Provinciale Carabinieri di Bari ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento, comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 1.032,00 (sanzione edittale da € 516,00 ad € 3.098,00), oltre all'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 quater del T.U.L.P.S. (sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi);

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al presidente della repubblica da proporre entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

II DIRIGENTE DEL III SETTORE

f.to Arch. Giovanni Buonamassa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott.ssa Mariarita IACULLI